

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5
DEL 15-03-2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle Sala Consigliere.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BOTTICELLI Guido	Sindaco	Presente
BOGOGNA Giovanni Giacomo	Consigliere	Presente
MAZZONE Paola	Consigliere	Presente
MELLONE Silvano	Consigliere	Presente
ROSSARI Stefano	Consigliere	Presente
POLETTI Roberta	Consigliere	Presente
GIACALONE Nunzia	Consigliere	Assente
ROSSARI Renza	Consigliere	Presente
POLETTI Alberto	Consigliere	Assente
TOSI Clementino	Consigliere	Presente

Totale Presenti 8, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Tranchida Rosanna

Il Signor BOTTICELLI Guido nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/07/2014, è stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- L'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

CONSIDERATO CHE IL PIANO FINANZIARIO

- E' propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i costi complessivi per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura deve essere assicurata dai proventi della tariffa.
- Costituisce l'indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere approvato prima della tariffa stesse, e comunque, come specifica l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011 "entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESA VISIONE dell'elaborato Piano Finanziario anno 2019 e della relativa premessa normativa.

PREMESSO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale*

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ”;

- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Finanziario del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

PRESO atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo standard complessivo del Comune di Vaprio d'Agogna, ammonta ad euro 146.824,72 così come comunicato dal Consorzio di Bacino Basso Novarese con nota prot. N. 323 del 01/02/2019;

OSSERVATO che i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un modello di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumenti da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo Solidarietà Comunale;

OSSERVATO inoltre che le componenti dei costi standard hanno come riferimento l'annualità 2013;

CONSIDERATO inoltre che il comma 653 richiede al Comune di prendere atto delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento i valori di costo effettivo superiori allo standard.

RILEVATO comunque che il valore complessivo del Piano Economico Finanziario risulta inferiore al costo standard riferito al Comune di Vaprio d'Agogna.

CONSIDERATO INOLTRE CHE :

- ai sensi dell'art.1, comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158
- l'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 stabilisce la facoltà per il Comune, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
- da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con esattezza l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie;

RITENUTO PERTANTO DI: utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di **ripartizione**:

- utenze domestiche: 80 per cento del gettito;
- utenze non domestiche: 20 per cento del gettito;

TENUTO CONTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento:

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO:

- il decreto M.I. del 07/12/2018 di differimento del termine di approvazione del bilancio di revisione 2019/2021 al 28/02/2019;
- la conferenza Stato – Città ed Autonomie locali del 17/01/2019 che ha ulteriormente prorogato i termini di approvazione del bilancio al 31/03/2019;

CONSIDERATO inoltre che il comma 28 dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011. N. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 224, fa salva l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504;

DATO ATTO CHE i coefficienti così stabiliti tengono conto sia dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO CHE in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale e delle banche dati dei contribuenti, sono state elaborate le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO di dover riscuotere la Tari per l'anno 2019 secondo la seguente modalità:

- riscossione in n.3 rate, n.2 acconto ed 1 saldo, scadenti al 31 Luglio, 31 Agosto e 30 Settembre mediante comunicazione di un invito al pagamento;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Ragioneria e Area Tecnica, ciascuno per la propria competenza, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI:

- l'art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la IUC.

VISTO lo Statuto comunale ;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1 **DI APPROVARE** il Piano Finanziario e le relative tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e servizi anno 2019, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi all'anno 2019 dell'importo complessivo di € 133.492,62 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante sostanziale.

2 **DI DARE ATTO** che il piano finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante l'applicazione della tariffa, nonché la suddivisione tra parte fissa e variabile, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 3 del D.P.R. 158/1999.

3 **DI APPROVARE** altresì, per l'anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come da Piano Finanziario approvato

4 **DI QUANTIFICARE** in € 133.492,62 la spesa complessiva del tributo comunale sui servizi come da piano finanziario approvato, oltre alla maggiorazione per addizionale provinciale del 5%

5 **DI RISCOUTERE** la TARI in 3 rate scadenti:

- 31 LUGLIO – 1° ACCONTO
- 31 AGOSTO – 2° ACCONTO
- 30 SETTEMBRE - SALDO

Mediante comunicazione di un invito al pagamento

6 **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 (LEGGE 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343 del 2012.

7 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 2000 con apposita distinta votazione favorevole all'unanimità.

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 27-02-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Paola Leonardi

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 27-02-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Paola Leonardi

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica ufficio tec** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 08-03-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Alessandro Marchese

Il Presidente
F.to Sindaco BOTTICELLI Guido

Il Segretario Comunale
F.to Tranchida Dott.ssa Rosanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-03-2019. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna 21-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Tranchida Dott.ssa Rosanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-03-2019 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vaprio d'Agogna, 21-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Tranchida Dott.ssa Rosanna

E' copia conforme all'originale
Vaprio d'Agogna li

Segretario Comunale
Tranchida Dott.ssa Rosanna